

Ecc.mo TRIBUNALE DI PISA

Sezione Lavoro

Ricorso ex 414 c.p.c.

Per

il Sig. **DI NAPOLI STEFANO** nato il 16/03/1995 a Napoli (c.f. DNPSFN95C16F839G), res.in Castelfranco di Sotto (PI) via Don Botti n.1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Niccoli (NCCLSN68A021046Q) e Guido Panzani (PNZGDU55H28D612W) giusta procura in calce al presente ricorso, con domicilio eletto presso il primo in S. Miniato (PI) Piazza del Popolo n.21 e domicilio pec ai rispettivi indirizzi (i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi: guido.panzani@pec.avvocatilucca.it e avvniccoli@pec.it od all'indirizzo mail aleni.niccoligmail.com)

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, Via Mannelli 13 Firenze, C.F. 80022410486, in persona del dirigente p.t., – tempore in carica, ope legis domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato, Via degli Arazzieri n.4 Firenze PEC firenze@mailcert.avvocaturastato.it

resistente

nonché

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Ufficio X– Ambito Territoriale per la provincia di Pisa c.f. 80007150503 – in persona del legale rapp.te ,Via Pascoli 8 Pisa ope legis domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato, Via degli Arazzieri n.4 Firenze PEC firenze@mailcert.avvocaturastato.it

resistente

nonché,

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA collaboratore scolastico, dell'Ufficio X – Ambito Territoriale di Pisa in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2024/2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso,

per

- il riconoscimento, previa disapplicazione per l'annullamento e/o la disapplicazione



-del DM n.50 del 3/3/2021 e del DM n.89 del 21/5/2024 nonché del DM 13/12/2000 N.430, del DM 5/9/2014 n.716, del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, tutti relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”* e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del maggior punteggio corretto da attribuire al ricorrente pari a 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato seppure non in costanza di nomina, e conseguentemente la rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù del servizio civile svolto nel periodo dal 12/10/2015 al 1/4/2016 per un totale, con riferimento agli anni 2024-2027 di **punti 3,5** con riferimento al profilo C S (Collaboratore scolastico).

Premesso che:

- 1) - che in data 20.6.2024 il sig. Di Napoli Stefano ha presentato domanda di “Aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per il profilo “collaboratore scolastico” (Numero protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.12831183.20-06-2024”) (doc.n.1);
- 2) che tale aggiornamento veniva effettuato sulla base del DM n.89 del 21/5/2024 del Ministero per l’Istruzione e del Merito (doc.n.2);
- 3) - che tra i titoli presentati dal sig. Di Napoli vi è il SERVIZIO CIVILE - MISERICORDIA SANTA CROCE SULL'ARNO prestato dal 12/10/2015 al 01/04/2016 nell’anno 2015/2016 (doc.n.3);
- 4) - che tale domanda fa seguito alla precedente “Domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Numero protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.4509773.17-04-2021) presentata dal Sig.Di Napoli inserendo fra i titoli il “SERVIZIO CIVILE - MISERICORDIA SANTA CROCE SULL'ARNO prestato dal 12/10/2016 al 01/04/2016” (doc.n.4);
- 5) che tale domanda veniva avanzata sulla base del DM n.50 del 3/3/2021 del Ministero per l’Istruzione e del Merito (doc.n.5);
- 6) che entrambe le domande sono state presentate per la Provincia di Pisa indicando una serie di preferenze tra le quali risulta, come prima, “PIIC817001 I.C. L.DA VINCI CASTELFRANCO CASTELFRANCO DI SOTTO P.ZZA MAZZINI 11”



7) che in entrambe le domande presentate dal Sig.Di Napoli è stato inserito fra i titoli il “SERVIZIO CIVILE - MISERICORDIA SANTA CROCE SULL'ARNO prestato dal 12/10/2016 al 01/04/2016” (doc.3);

8) - che detto servizio – non prestato in costanza di nomina – è considerato, dal Ministero, quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali, quindi, si traduce in un punteggio ridotto, ai fini del posizionamento nelle graduatorie di terza fascia ATA, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, mentre al servizio prestato dopo la nomina viene attribuito un punteggio maggiore (ossia punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni);

9) - che infatti ambedue i DM sopra citati testualmente recitano: “*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva*”;

10)- ciò concretizza una indebita discriminazione poiché il servizio prestato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito è valutato in punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, mentre il servizio prestato presso altre amministrazioni è valutato in punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni;

11)-che Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 01720/2022 pubblicata in data 10/03/2022, ha accolto la domanda giudiziaria presentata da venti amministrativi, sancendo che il “*-servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. – prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica – deve essere valutato per intero (punti 6)*”.

12)Per i Giudicanti “*il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera ... come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici...*”.



13) Come in precedenza stabilito, nella fase giudiziaria cautelare “una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 297/94 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale gli ATA non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica” (cfr. anche l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6581- 21 del 10 dicembre 2021² e la Sent. della Corte di appello di Roma cfr all. n. 6);

14) Il ricorrente, già precedentemente si era visto decurtare il punteggio di 5,4 punti (atteso che, il Miur non ha mai riconosciuto il punteggio pari a 6 punti per il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di lavoro), ma non ha potuto, anche per motivi economici, adire l’Autorità giudiziaria competente;³

15) Il ricorrente, in particolare, per il triennio 2024-2027 indicava, quali preferenze, le seguenti sedi (cfr domanda all.doc. 1):

PIIC817001 I.C. L.DA VINCI CASTELFRANCO CASTELFRANCO DI SOTTO P.ZZA MAZZINI 11
PIIC810006 I.C. SANTA CROCE SULL'ARNO SANTA CROCE SULL'ARNO VIA PISACANE 15
PIIC81200T I.C. VICOPISANO " ILARIA ALPI" VICOPISANO VIALE DIAZ 60
PIIC81300N I.C. FRA D.DA PECCIOLI PECCIOLI VIALE GARIBALDI 6
PIIC81400D I.C. N.PISANO MARINA FRAZ. MARINA DI PISA VIA FLAVIO ANDO' 3
PIIC815009 I.C. IQBAL MASIH BIENTINA BIENTINA VIA L. DA VINCI 63
PIIC816005 I.C. MARTIN LUTHER KING CALCINAIA VIA GAREMI, 3
PIIC81900L I.C. NICCOLINI PONSACCO PONSACCO
P.ZZA CADUTI CEFALONIA E CORFU' 1
PIIC82000R I.C. A. PACINOTTI - PONTEDERA 56025 PONTEDERA (PI) VIA DANTE 42
PIIC82200C I.C. G.GALILEI MONTOPOLI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO VIA S.SEBASTIANO 27
PIIC824004 I.C. M. TABARRINI POMARANCE POMARANCE VIA CERCIGNANI 38
PIIC82500X I.C. CARDUCCI S.MARIA A MONTE SANTA MARIA A MONTE VIA QUERCE 13
PIIC82600Q I.C. BUONARROTI PONTE A EGOLA PONTE A EGOLA - S.MINIATO VIA CORRIDONI, 68
PIIC82700G I.C. SACCHETTI S.MINIATO SAN MINIATO BASSO LARGO LORIS MALAGUZZI, 9
PIIC82800B I.C. "S.PERTINI" CAPANNOLI CAPANNOLI VIA A.MORO 4
PIIC83000B I.C. CASCIANA TERME LARI LARI VIA BELVEDERE 27/B
PIIC832003 I.C. V.GALILEI PISA PISA VIA DI PADULE
PIIC83500E I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO FRAZ. PONTASSERCHIO VIA S. ANTONIO N.3
PIIC83600A G.B.NICCOLINI SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3
PIIC837006 I.C. M.K. GANDHI PONTEDERA PONTEDERA VIA NENNI, 25
PIIC838002 I.C.CURT. E MONTANARA PONTEDERA PONTEDERA PIAZZA GARIBALDI 11
PIIC83900T I.C. DE ANDRE' S. FREDIANO SAN FREDIANO A SETTIMO VIA FUCINI, 48
PIIC840002 I.C. BORSELLINO NAVACCHIO NAVACCHIO VIA PASTORE,32
PIIC84100T I.C. FALCONE CASCINA CASCINA VIALE COMASCHI N. 40
PIIC84200N I.C. VOLTERRA VOLTERRA VIA FONDA N. 3
PIIS004003 "A.PESENTI" CASCINA VIA A. MORO 6
PIPS01000Q LICEO SCIENTIFICO G.MARCONI LA SCALA - SAN MINIATO VIA TRENTO N. 74
PITD03000R ENRICO FERMI PONTEDERA VIA FIRENZE 51
PITD070007 CARLO CATTANEO SAN MINIATO VIA CATENA 3
PITF030003 I.T.I. G. MARCONI PONTEDERA VIA MILANO 51

16) In virtù di quanto sopra la domanda di aggiornamento veniva valutata dall’Istituto Capofila, (PIIC817001) che, con riferimento al profilo di Collaboratore scolastico: riconosceva il punteggio totale di **9,15** attribuendo (cfr doc all. 7)

- 8,30 punti per diploma;
- 0,55 certificazioni informatiche
- 0.30 per servizio civile svolto non in costanza di rapporto;



17) al ricorrente, pertanto, con riferimento al profilo ATA, di Terza fascia, per il quale ha fatto domanda di inserimento in graduatoria ai fini delle supplenze temporanee, non è stato ingiustamente **riconosciuto il maggior punteggio in virtù del servizio militare svolto** che gli avrebbe consentito di ottenere un punteggio di gran lunga superiore rispetto a quello determinato dall'UP di Pisa;

18) Ed infatti al ricorrente andavano riconosciuti 3,5 punti in più rispetto a quelli effettivamente riconosciuti ed in particolare con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico) e quindi: **punti 12,35**

19) Risulta evidente che, il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto, ha arrecato (ed arreca) al ricorrente un grave nocumento in quanto lo stesso si è visto, (e si vedrà ancora), scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato, da altro personale ATA con punteggio (di fatto) inferiore;

20) l'errato calcolo del punteggio effettivamente spettante al ricorrente comporta e comporterà, (anche tenuto conto della validità triennale delle graduatorie), certamente la mancata "chiamata" da parte degli Istituti scolastici prescelti in favore di personale con punteggio inferiore a quello effettivamente dovuto alla ricorrente;

21) i Decreti ministeriali sopra citati sono del tutto illegittimi e vanno disapplicati in quanto si pongono in contrasto con la normativa primaria ed in particolar modo con il comma 7 l'art. 485 del D.Lgs. 297/94, non abrogata, che riconosce una validità, a tutti gli effetti del servizio militare espletato. Norma a portata generale che, certamente non può essere oggetto di interpretazione alcuna, ancorché in pejus⁴; ed infatti, nel rispetto della gerarchia delle fonti , una fonte di rango inferiore, come è il Decreto ministeriale impugnato, non può derogare ad una norma di rango superiore (in tal caso il D. Lgs 297/94) tenuto conto che la valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che ragionevolmente il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario ai fini dell'inserimento della III fascia delle graduatorie ATA per cui vi è causa;

per quanto consta al ricorrente, risulta che presso tutti gli Istituti scolastici si sta procedendo con le convocazioni di personale con un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante al ricorrente e pertanto il Sig. Di Napoli ha interesse a vedersi riconosciuto il maggior punteggio in virtù dei titoli conseguiti ed il servizio prestato;

16) Si applica, al caso in esame, il CCNL comparto scuola (cfr doc all. n. 9).

In diritto si

OSSERVA

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485 comma 7 del D.Lgs 16/4/1994

VIOLAZIONE DELL'ART.52 della COSTITUZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.20 DELLA LEGGE 24.12.1986 n.958



La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. 50/2021, del DM n.89 del21/5/2024 e dei precedenti DD.MM. nn. 235/2014 e 640/2017 è illegittima e, pertanto va disapplicata perché in contrasto con norme di rango superiore.

Ed infatti la valutabilità del servizio militare di leva, e del servizio sostitutivo assimilato per legge, alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

Ed infatti, illegittimamente, il D.M. 50/2021 ed il DM 9/2024 (in linea con i precedenti DM del 2014 e 2017) attribuisce ingiustamente 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

Tanto è stato previsto dall'allegato A, punto A del DM 50/2021 secondo cui : *“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”*;⁵

Tale disposizione, come da copiosa giurisprudenza, (CdS ord. 6581 del 10.12.2021) è stata oggetto delle seguenti critiche; *“Considerato, all'esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto modo di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe”*

E diversamente non potrebbe essere.

Non a caso proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”* (Cassazione civile, Sez. Lav.



1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto".

Tanto è stato pertanto previsto anche all'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, rubricato Testo Unico della Pubblica Istruzione, nel regolamentare il riconoscimento del servizio ai fini della carriera afferma che *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

Tale principio è stato ribadito più volte da copiosa giurisprudenza di merito, da ultimo anche dalla Corte di Appello di Roma, con Sent. n. 1350/2020 per la parte in cui (con riferimento al medesimo articolo del precedente DM) , ha affermato che : *"devono essere disapplicate le disposizioni di cui al D.M. n 235 del 1.4.2014, art. 2 comma 6, che impediscono la valutazione del servizio militare richiesta dal ricorrente, in considerazione della portata assolutamente generale, non connotata da limitazioni di sorta, del comma 7 dell'art. 485 del d. lgs. n. 297/94, che prevede che il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento deve essere valutato anche per la costituzione delle graduatorie, nonché dell'orientamento del Giudice amministrativo formatosi in materia (v. Tar G****o n. 6421/08, Tar Sardegna, n.74/06, Cons. Stato n. 2650/03 e n . 982/97)".* (Sent. Corte di Appello di Roma S. n. 1350/2020 all. n. 5)"

Sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli anni risulti essere granitica, l'Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio e, considerate le innumerevoli diffide inoltrate e mai riscontrate, parte ricorrente è costretto ad adire codesto On.le Tribunale.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato. Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, difatti, non è 9,15 ma 12,35 (8,30 punti derivanti dalla valutazione del diploma, 0,55 punti per le certificazioni e 3,5 punti per il servizio civile svolto dal 12.10.2015 al 1.4.2016).

Tanto è stato confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione con pronuncia n. 35380 del 18.11.2021 con cui viene correttamente privilegiato un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa de quo, atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.



RICORRE

affinché, Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, contrariis reiectis, voglia così giudicare:

1. previo annullamento e/o la disapplicazione dei D.M. 50/2021 e DM 89/2024, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, ed di ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”*,

2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 3,5 computati in virtù del servizio civile svolto e, conseguentemente,

3. accertata e dichiarata l'illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento e/o dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del sig. Di Napoli il maggior punteggio pari a 3,20 punti, (pari alla differenza dei 3,50 punti effettivamente dovuti e gli 0,30 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta), per il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie e,

4. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio non inferiore a **punti 12,35** con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico) e, conseguentemente

5. condannare l'amministrazione a riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto al ricorrente, pari a **punti 12,35** profilo CS (Collaboratore scolastico) o al diverso punteggio, maggiore o minore ritenuto da Codesto Ecc.mo giudicante e, collocando conseguentemente il ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza.

4. condannare l'amministrazione al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio; in via istruttoria si

CHIEDE

A) Ammettersi interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle controparti sulle



integralmente qui riportate;

B. Ammettersi prova testimoniale, senza l'inversione dell'onere, sulle stesse circostanze dell'interrogatorio formale, precedute dalla locuzione "vero che", con i seguenti testi:

1. Dirigente scolastico dell'Istituto capofila;
2. Dirigenti scolastici delle scuole prescelte dal ricorrente all'atto della domanda di inserimento in graduatoria;

C. Ammettersi prova per testi sul seguente capitolo

VC il Sig. Di Napoli Stefano nato il 16/03/1995 a Napoli res.in Castelfranco di Sotto (PI) via Don Botti n.1, ha prestato SERVIZIO CIVILE presso la MISERICORDIA SANTA CROCE SULL'ARNO dal 12/10/2015 al 01/04/2016 nell'anno 2015/2016;

Teste : Legale rappresentante Misericordia di S.Croce S/Arno (PI);

3. ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dal ricorrente ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di Voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio:

b. del fascicolo personale del ricorrente e di tutti i provvedimenti /atti / comunicazioni il medesima riguardanti e ritenute necessaria per la definizione della controversia ivi comprese le domanda per il triennio 2021/2024, poi prorogato per il trienni 2024/2027 presentate dal ricorrente .

- Con espressa riserva di agire per il riconoscimento di tutti i danni subiti a seguito dell'errato punteggio attribuito alla ricorrente ;

Si allegano:

- 1) domanda di "Aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27;
- 2) DM n.89 del 21/5/2024 ;
- 3) Attestato servizio civile;
- 4) Domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24;
- 5) Decreto del 03.03.2021 n. 50;
- 6) Decreto rettifica punteggio 9,15;
- 7) valutazione titoli;
- 8) Graduatoria d'Istituto;
- 9) CNNL;



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti coloro che risultano già inseriti nelle vigenti graduatorie di terza fascia ATA profilo collaboratore scolastico, dell'USR Toscana, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2024/2027, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei presenti in graduatoria ai quali notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, <https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>;

ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Toscana mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, <https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>

Ai fini del pagamento del contributo unificato si precisa che la domanda ha un valore indeterminabile (C.U. Euro 259,00).

S.Miniato/Pisa lì 8.10.2024

Avv. Guido Panzani

